COMUNE DI MONTICIANO

Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Monticiano 1943 – 1945

AVVISO PUBBLICO PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PER LA RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI UTILIZZATI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE NEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 - Oggetto e area di intervento

L'amministrazione comunale, ai sensi e nei limiti del "*Regolamento per la concessione di Contributi, Patrocini e altri vantaggi ad Enti, Associazioni e Imprese*" e in ottemperanza agli indirizzi dettati con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 03/09/2026 ha stanziato, nel bilancio di previsione 2026-2028, risorse destinate:

a) ad assegnare ed erogare un contributo economico a sostegno delle tipologie di spese contemplate nel successivo art. 5, al fine di favorire l'insediamento di attività economiche nei centri abitati del Comune di Monticiano. (Misura A)
b) ad assegnare ed erogare un contributo economico a sostegno delle tipologie di spese contemplate nel successivo art. 5, al fine di favorire la riqualificazione degli immobili e all'efficientamento energetico degli stessi utilizzati per l'esercizio di un'attività economica. (Misura B)

Art. 2 – Dotazione Finanziaria e misura massima del contributo

Per le finalità di cui alla Misura A sono disponibili: 24.000€.
Per le finalità di cui alla Misura B sono disponibili: 6.000€.

Con riferimento alla Misura A l'importo massimo attribuibile per ciascuna domanda è pari a 4.000€.

Con riferimento alla Misura B l'importo massimo attribuibile per ciascuna domanda è pari a 1.000€.

I contributi di cui al presente avviso sono concessi in regime "*de minimis*" ai sensi del Regolamento della Commissione Europea n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3 - Beneficiari

Sono destinatari dei contributi di cui al presente avviso:

a) le imprese commerciali esercitate in forma individuale o in forma societaria;
b) le cooperative e le imprese sociali in genere;
c) gli enti del terzo settore esercitanti attività di impresa;
d) gli imprenditori agricoli professionali e le società agricole;
e) i professionisti anche associati.

I soggetti di cui al comma precedente debbono avere sede legale o operativa nel territorio comunale a pena di esclusione.

Con riferimento alla Misura A) possono accedere ai contributi le attività e i soggetti, di cui al comma 1, che presentino iscrizione alla camera di commercio o inizio dell'attività ai fini IVA compresa fra il 1/01/2026 e il 30/06/2027. Sono altresì ammessi al contributo le persone fisiche ed i soggetti di cui al comma 1 che si impegnino ad avviare la propria attività, ancorché ancora non avviata alla data di presentazione della domanda, entro il 30/06/2027.

Art. 4 - Attività non ammesse a contributo e cause di esclusione

Sono escluse dalla partecipazione al presente avviso – e per tanto non possono presentare domanda su nessuna delle due misure di cui all'art. 1 – le attività, nonché i locali nei quali si esercitano le seguenti attività:

- compro oro;
- sale giochi e attività con istallazione/detenzione di apparecchi per il gioco lecito, sale V.L.T., centri scommesse;
- commercio di armi, munizioni e materiale esplosivo;
- commercio di articoli per soli adulti (sexy shop);
- commercio svolto unicamente con apparecchi/distributori automatici;

Sono inoltre esclusi i soggetti che alla data di presentazione della domanda:

- non si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- si trovano in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- si trovano nelle condizioni previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, abbiano contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Monticiano;
- i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- coloro che, per qualsivoglia motivo, non abbiano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Per quanto concerne le domande finalizzate all'ottenimento di contributi su immobili le stesse possono essere ammesse solo alle seguenti condizioni:

a) l'immobile per il quale si chiede il contributo deve essere legittimo, dal punto di vista urbanistico edilizio, al momento della presentazione della domanda;
b) gli immobili debbono essere di proprietà del soggetto richiedente ovvero dallo stesso detenuti in forza di contratto di locazione o di comodato registrati;
c) in caso di immobili detenuti in forza di contratto di locazione lo stesso deve avere una durata residua di almeno tre anni dalla fine dei lavori oggetto di contributo e il proprietario, in ipotesi in cui la manutenzione straordinaria dell'immobile non sia a carico del conduttore, deve riconoscere una riduzione del canone di locazione al soggetto richiedente proporzionata al maggior valore apportato all'immobile dai lavori oggetto di contributo. In tale ipotesi la richiesta di contributo è corredata anche dall'autorizzazione del proprietario dell'immobile;
d) in caso di immobili detenuti in forza di contratto di comodato lo stesso deve avere una durata residua di almeno tre anni dalla fine dei lavori oggetto di contributo e deve prevedere la manutenzione straordinaria quale specifico onere del comodatario. In tale ipotesi la richiesta di contributo è corredata anche dall'autorizzazione del proprietario dell'immobile;
e) l'immobile deve essere sede legale del soggetto richiedente o una sede dedicata stabilmente e prevalentemente allo svolgimento dell'attività dello stesso;
f) l'immobile oggetto di richiesta di contributo deve avere sede nel territorio comunale.

Art. 5 - Tipologia delle spese ammesse a contributo economico

Le tipologie di spesa ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al presente avviso sono le seguenti:

- ristrutturazione dei locali di esercizio dell'attività ivi comprese le relative spese tecniche – con l'esclusione dei costi relativi ai diritti dovuti agli Enti pubblici per l'ottenimento dei titoli edilizi comunque denominati – nonché i costi di allaccio delle utenze;
- spese amministrative e relative agli onorari di professionisti necessarie all'apertura dell'attività di impresa nonché dell'eventuale costituzione della forma societaria prescelta;
- spese per corsi di formazione riconosciuti per le professioni del turismo, per l'ottenimento di certificazioni di qualità e/o ambientali o strettamente correlate all'esercizio della professione oggetto di insediamento;
- acquisto di macchine ed attrezzature nuove strumentali all'esercizio dell'impresa; ad esclusione di autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari;
- adeguamento degli impianti alle normative sanitarie, comunitarie e/o di protezione dell'ambiente;
- interventi di efficientamento energetico dei locali utilizzati per l'esercizio dell'impresa (ivi compresi gli acquisti di impianti, macchinari, grandi elettrodomestici) in caso di documentato salto di almeno due classi energetiche rispetto a quella di partenza;
- spese di progettazione degli interni del locale, anche relative all'arredamento; canone di locazione, regolarmente registrato, stipulato con durata 6+6 ovvero in caso di attività alberghiera 9+9.
- spese per l'acquisizione di software, licenze, acquisizione e/o costruzione di siti internet, il tutto strettamente connesso con l'esercizio dell'attività oggetto di insediamento;
- spese di promozione dell'attività (pubblicità e marketing) ivi comprese le spese di studio e di progettazione di campagne finalizzate al riposizionamento dell'attività

Tutti i costi si intendono al netto di IVA, bolli, interessi ed ogni altra imposta.

Art. 6 – Procedimento per l'assegnazione del contributo

Gli interessanti dovranno far pervenire la propria domanda, unicamente mediante l'utilizzo del modulo predisposto dall'Ente, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le **ore 13:00 del 31/12/2026** (giorno e ora perentori). Il modulo dovrà essere compilato in formato digitale, firmato digitalmente ed inviato unicamente tramite PEC all'indirizzo: comune.monticiano@pec.consorzioterrecablate.it Fa fede la data registrata dal sistema informatico.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per ritardi conseguenti ad eventuali disguidi legati a malfunzionamenti dei sistemi informatici o di connettività.

Ogni potenziale beneficiario può effettuare una sola domanda.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa entro 30gg dal ricevimento della domanda la istruisce e provvede a comunicare all'istante l'assegnazione o il diniego del contributo. In caso di documentazione incompleta, o redatta in modo non conforme alla modulistica, o comunque in caso di necessità di chiarimenti e/o integrazioni non altrimenti ottenibili, invia una richiesta di regolarizzazione della domanda assegnando, all'istante, un termine perentorio per rispondere, decorso il quale detto responsabile provvede a concludere il procedimento. Durante il periodo assegnato per le integrazioni il termine dei 30gg è sospeso e ricomincia a decorrere una volta ricevute le integrazioni richieste.

Qualora, il Responsabile dell'Area, ritenga di avere sufficienti elementi per opporre un diniego alla richiesta di contributo provvede, ai sensi dell'art. 10bis della l. 241/1990, a inviare comunicazione di preavviso di diniego indicandone le motivazioni in fatto e in diritto ed assegnando un termine perentorio di 10gg all'istante per produrre eventuali osservazioni o documentazione in suo possesso idonea a consentire una diversa valutazione della domanda. Decorso detto termine il responsabile decide in via definitiva entro i successivi 10gg.

Le domande saranno accolte, fermo restando il termine di cui al comma 1, fino a concorrenza con i fondi stanziati come indicati all'art. 2.

Art. 7 – Determinazione del contributo

Per la Misura A) il contributo per singola domanda pervenuta è quantificato proporzionando il massimo erogabile con il punteggio effettivamente attribuito – fino ad un massimo di 100punti – secondo i seguenti criteri:

- attività localizzate in un centro storico del territorio comunale, come individuato dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: 60 pti;
- attività di commercio di vicinato al dettaglio e/o di artigianato di servizio e/o studi professionali, singoli o associati, all'interno dei centri abitati delle frazioni che non presentano attività del medesimo tipo: 40 pti;
- attività di commercio di vicinato al dettaglio e/o di artigianato di servizio e/o studi professionali, singoli o associati, all'interno dei centri abitati che già presentano attività analoghe: 30 pti;
- attività che operano nel campo turistico-ricettivo e dei servizi per i turisti: 25 pti;

- imprese femminili e/o giovanili (da intendersi come attività il cui titolare ovvero il rappresentante legale ed almeno il 50% del capitale, in caso di impresa esercitata in forma societaria o almeno il 50% dei soci in caso di cooperativa, sia donna ovvero persona che non ha compiuto i 36 anni di età): 15 pti;
- attività artigianali artistiche e creative: 25 pti.

Si applica la seguente formula $x=(P_i*4.000)/100$ dove x è il contributo effettivamente assegnato e P_i è il punteggio effettivamente conseguito

Per la Misura B) il contributo per singola domanda pervenuta è quantificato proporzionando il massimo erogabile con il punteggio effettivamente attribuito – fino ad un massimo di 100 punti – secondo i seguenti criteri:

- investimenti di ristrutturazione finalizzati al miglior inserimento di detti immobili nei centri storici come individuati dalla vigente pianificazione urbanistica comunale: 70 pti;
- investimenti di ristrutturazione finalizzati al miglior inserimento di detti immobili nei centri abitati del territorio comunale: 50 pti;
- investimenti finalizzati all'efficientamento energetico, ivi compresa la sostituzione di impianti o macchinari e/o dispositivi di climatizzazione e/o di corpi illuminanti: 30 pti;
- investimenti finalizzati al miglioramento delle qualità sismiche e/o statiche dell'immobile: 30 pti;
- investimenti finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche: 50 pti

Si applica la seguente formula $x=(P_i*1.000)/100$ dove x è il contributo effettivamente assegnato e P_i è il punteggio effettivamente conseguito.

In nessun caso, sia con riferimento alla Misura A) che alla Misura B), il contributo concesso può essere superiore alle spese preventivate. Qualora, in sede di erogazione ai sensi del successivo articolo, vengano rendicontate spese inferiori il contributo è proporzionalmente ridotto.

Art. 8 - Erogazione del contributo

I contributi assegnati ai soggetti aventi diritto secondo quanto indicato ai precedenti articoli saranno liquidati esclusivamente a rendicontazione. Nel caso di concessione di contributo superiore a 1.000€, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 30% del contributo concesso.

Per quanto concerne i contributi concessi a valere sulla Misura A) il soggetto beneficiario provvede, a pena di revoca del contributo, entro 30giorni dall'avvio dell'attività, ovvero della conclusione delle spese oggetto di contribuzione, a trasmettere al Comune idonea rendicontazione corredata dai documenti contabili, coerenti con quanto inviato in sede di richiesta, idonei a comprovare l'effettivo svolgimento delle attività incentivate e le spese effettivamente sostenute, oltre alla dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale. Nel caso di contributi concessi a valere della Misura B) la rendicontazione è trasmessa entro 30gg dalla fine lavori (dichiarazione equivalente).

L'erogazione dei contributi è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. In tale caso il Responsabile dell'Area

Amministrativa intima la regolarizzazione entro 30giorni e qualora il beneficiario non vi provveda lo dichiara decaduto dal contributo e procede al recupero di quanto eventualmente già erogato. Per i debiti diversi da quelli tributari è sempre fatta salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso. Per i debiti tributari il soggetto beneficiario può richiedere di essere ammesso alla definizione agevolata con la quale si preveda la compensazione del contributo con il debito tributario.

Art. 9 - Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario dei contributi di cui alla Misura A) è obbligato, a pena di revoca e conseguente restituzione del contributo, a mantenere la propria sede e l'effettivo svolgimento della propria attività nel luogo in cui ha aperto, per almeno tre anni, decorrenti dalla data di concessione del contributo.

Il beneficiario dei contributi di cui alla Misura B) è obbligato, a pena di revoca e conseguente restituzione del contributo, a mantenere la propria sede e l'effettivo svolgimento della propria attività nell'immobile oggetto di contributo per tre anni decorrenti dalla data di fine lavori (o dichiarazione equivalente).

Art. 10 - Revoca del contributo

Tutte le dichiarazioni prodotte si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, si provvederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero di quanto eventualmente già erogato oltre agli interessi legali maturati su dette somme.

Il contributo è in ogni caso revocato e si procede al recupero di quanto già erogato, maggiorato dagli interessi legali maturati, nelle seguenti fattispecie:

a) l'iniziativa per la quale il beneficio è stato concesso non è stata realizzata;
b) l'attività sia svolta senza le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta comunque denominati;
c) gli interventi di investimento siano stati svolti senza i necessari titoli edilizi o in modo difforme dagli stessi;
d) siano accertate, dal responsabile del procedimento, falsità nella documentazione presentata;
e) inadempimento da parte del beneficiario di una delle condizioni previste per la concessione del contributo nel presente avviso o nel "*Regolamento per la concessione di Contributi, Patrocini e altri vantaggi ad Enti, Associazioni e Imprese*";
f) perdita, da parte del beneficiario, dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 11 - Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato

I contributi di cui al presente bando sono concessi in regime *"de minimis"* ai sensi del Regolamento della Commissione Europea n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Comune condiziona l'attribuzione dell'incentivo ad una dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa agli aiuti "de minimis" ottenuti

nell'arco dell'ultimo triennio.
Ai sensi del summenzionato Regolamento (UE) n. 2831/2023, gli aiuti in regime *"de minimis"* non possono superare i 300.000,00 € nel periodo sopra indicato.

Art. 12 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Monticiano, con sede in P.zza Sant'Agostino, n. 1.
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune, esclusivamente per finalità inerenti il presente avviso, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è l'Avv. Flavio Corsinovi, che potrà essere contattato all'indirizzo e-mail rdp@consorzioterrecablate.it

I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento di cui al presente avviso con particolare riferimento alla corretta gestione amministrativa dello stesso e per finalità strettamente connesse all'adempimento di obblighi di legge, contabili e fiscali.

I dati forniti possono essere:
- Comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) ad altre Pubbliche Amministrazioni;
- Diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) attraverso:
 - Pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
 - Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il loro mancato rilascio comporta l'impossibilità di ottenere il beneficio richiesto.

Art. 13 - Informazioni finali e riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applica:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e s.m.i.);
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.);
- il *Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri vantaggi ad enti, associazioni e imprese* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08/07/2026;
- la delibera della Giunta Comunale n. 58 del 03/09/2026;

Avverso il presente Avviso è possibile esperire ricorso al T.A.R. per la Toscana entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla

stessa data.

Il Responsabile del procedimento e del provvedimento finale è il Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott. Daniele Rovaldieri, l'ufficio competente è l'Area Amministrativa, P.zza Sant'Agostino, n. 1 Monticiano (SI); tel. 0577/049334;
PEC comune.monticiano@pec.consorzioterrecablate.it;
e-mail: protocollo@comune.monticiano.si.it

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Daniele Rovaldieri